

Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1/3 - località Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 16 aprile 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 giugno 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1/3 - località Fosci è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|--|
| Acidi grassi liberi (acidità) | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K270, DK | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 |
| Esteri metilici degli acidi grassi: miristico, palmitico, palmitoleico, margarico, margaroleico, stearico, oleico, linoleico, arachico, linolenico, eicosanoico, beenico, lignocericico | Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A05895

DECRETO 13 maggio 2010.

Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 17 giugno 2009, relativo alla organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare alla sottosezione «Menzioni tradizionali», art. 118-duovicies, definizioni, lettera b e sezione I-ter etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo, art. 118-septvicies, indicazioni facoltative, lettera f;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare alla sezione b, art. 70;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante la «Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2004, recante «Regolamentazione dell'utilizzo della menzione talento nella designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico» che disciplina l'uso del termine «talento» quale menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti italiani elaborati solo con il metodo classico che ne abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso decreto;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto talento italiano con sede in viale del Lavoro, 8 - Verona, di aggiornamento e parziale modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 2004 già citato in premessa, relativamente alla fissazione del contenuto massimo di zucchero nella produzione di spumanti con il metodo classico, contraddistinti dalla menzione talento;



Ritenuto che la predetta richiesta avanzata dell'Istituto talento italiano risulta conforme alla citata normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini spumanti e considerato altresì che la riserva di utilizzo della menzione indicante una qualità superiore «Talento» per i vini spumanti elaborati con il metodo classico delle categorie vini spumanti di qualità D.O.P. (V.S.Q.D.O.P.) e dei vini spumanti di qualità (V.S.Q.) italiani a determinate condizioni regolamentari, costituisca elemento di valorizzazione delle già pregiate produzioni di vini spumanti italiani, sia a livello nazionale che internazionale;

Considerato che, in data anteriore all'emanazione del più volte citato decreto ministeriale 30 dicembre 2004, il Consorzio per la tutela del franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), ha presentato formale richiesta intesa ad escludere espressamente la relativa denominazione già tutelata «Franciacorta» dalla facoltà di utilizzare nella designazione e presentazione la citata menzione «Talento», tenendo conto della rinomanza acquisita dalla citata denominazione a livello nazionale ed internazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento»

1. La menzione «Talento» è riservata e protetta esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualità D.O.P. - V.S.Q.D.O.P. e dei vini spumanti di qualità V.S.Q. - italiani elaborati con il metodo classico di cui al regolamento (CE) n. 607/2009.

Art. 2.

Condizioni di utilizzo della menzione «Talento»

1. L'utilizzo della menzione «Talento» di cui all'art. 1 è consentito alle seguenti condizioni:

a) per i V.S.Q.D.O.P. e per i V.S.Q.:

le uve di provenienza devono appartenere alle varietà Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia singolarmente che in maniera congiunta;

nell'elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti di almeno 15 mesi;

il tenore zuccherino deve essere inferiore a 12 gr/litro;

b) per i V.S.Q.D.O.P. devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione;

c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle relative partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOP, in particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa delle uve ad ettaro e di titolo alcolometrico naturale delle uve stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal caso sarà cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai competenti organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione delle uve o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole previste dai relativi disciplinari.

Art. 3.

Disposizioni particolari

1. La menzione «Talento» di cui all'art. 1 non è utilizzabile per la designazione e presentazione delle partite del V.S.Q.D.O.P. «Franciacorta».

2. L'attuale decreto abolisce e sostituisce il decreto ministeriale 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro: GALAN

10A06085

